

# Decreto Legge 15 gennaio 2021, n. 3: nuove misure urgenti in materia di accertamento e riscossione

di [Redazione](#)

Publicato il 18 Gennaio 2021

Decreto Legge n. 3 del 15/1/2021, recante *“Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”* torna sulla materia, già ampiamente discussa nei precedenti provvedimenti. Segnaliamo in primis la sospensione dell'attività di riscossione sino alla data del 31/1/2021.

## Testo integrale del Decreto n. 3 del 15/01/2021

Il decreto recante *“Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”* torna sulla materia, già ampiamente discussa nei precedenti provvedimenti.

Segnaliamo in primis la **sospensione dell'attività di riscossione sino alla data del 31/1/2021**.

Riportiamo testualmente:

*“Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni tributarie, nonché di adempimenti e versamenti a carico di contribuenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;*



Emana il seguente decreto legge:

Art. 1

1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da: «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;
- b. al comma 2-bis, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;
- c. al comma 3, le parole «sono prorogati di un anno» sono sostituite da «sono prorogati di tredici mesi»;
- d. al comma 4, le parole «notificati nel 2021» sono sostituite da «notificati entro il 31 gennaio 2022».

2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite da «2020 al 31 gennaio 2021».

3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite da «31 gennaio 2021».

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si

*applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020."*

...

[CONTINUA...>>]

**Per proseguire nella lettura del Decreto, apri il pdf qui sotto =>>**